

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3631

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato BADINI CONFALONIERI**

Presentata il 10 febbraio 1962

Riliquidazione della pensione al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alle norme attualmente in vigore, ai dipendenti dello Stato che cessino dal servizio attivo la pensione viene liquidata sulla base dell'ultimo stipendio percepito e precisamente nella misura dell'ottanta per cento del medesimo. Ne consegue che il trattamento di quiescenza di tali dipendenti rimane immutato anche nell'ipotesi in cui successivamente venissero emanate nuove leggi che prevedono aumenti di stipendi al personale in attività di servizio e quindi un più favorevole trattamento di pensione.

Senonché è chiaro che un simile sistema comporta conseguenze non certo accettabili sul piano di una superiore giustizia, come quella secondo cui ex dipendenti di una stessa Amministrazione dello Stato, a parità di posizione giuridica e di anzianità di servizio, godano di un diverso trattamento di quiescenza a seconda dell'epoca in cui esso è stato liquidato. In questi ultimi anni, proprio per evitare tali inconvenienti e per garantire un automatico adeguamento delle pensioni ai mutamenti del costo della vita, si è venuta a consolidare la tendenza, da parte del legislatore, di inserire nelle leggi con le quali si stabiliscono aumenti di stipendio a favore di dipendenti dello Stato, norme che prevedono anche la riliquidazione, sulla base delle nuove retribuzioni, delle pensioni di coloro che siano stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore delle leggi stesse.

Per esemplificazione citiamo a tale proposito la legge 7 luglio 1959, n. 470, sul trattamento di quiescenza dei magistrati e la legge 15 dicembre 1960, n. 1577, sul trattamento economico degli ufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia.

La prima di tali leggi, la quale ha stabilito nuovi e più favorevoli criteri rispetto a quelli in vigore precedentemente circa la liquidazione del trattamento di quiescenza dei magistrati, all'articolo 2 ha disposto che « il trattamento di pensione previsto nell'articolo precedente è esteso al personale cessato dal servizio prima del 1° luglio 1959 » (data di decorrenza della legge in questione).

La seconda legge, la quale ha aumentato gli stipendi degli ufficiali, all'articolo 2 ha disposto che « le pensioni ordinarie a favore degli ufficiali di cui al precedente articolo 1 e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dallo stesso articolo 1 ».

Questa tendenza, che, come abbiamo già detto, è stata costantemente seguita in questi ultimi anni, si è interrotta con la legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo e insegnante della scuola. Tale legge, infatti, ha aumentato i coefficienti di stipendio per

il personale direttivo e docente della scuola limitandosi, peraltro, a prevedere la liquidazione delle pensioni sulla base di tali nuovi coefficienti soltanto a partire dal 1° ottobre 1961. Con il che si è venuta a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra i pensionati di diverse Amministrazioni dello Stato e una ancora più ingiustificata disparità di trattamento tra i pensionati della stessa Amministrazione della pubblica istruzione ai quali attualmente vengono attribuiti, a parità di situazioni, trattamenti di quiescenza

diversi, a seconda che essi siano stati collocati a riposo prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Sarebbe pertanto equo che si rimediasse a questa palese ingiustizia disponendosi che al personale della scuola collocato in congedo anteriormente al 1° ottobre 1961 siano riliquidate le pensioni sulla base dei nuovi coefficienti previsti dalla citata legge 28 luglio 1961, n. 831. A questo scopo è stata predisposta la presente proposta di legge che sottoponiamo al Vostro benevolo esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni ordinarie a favore del personale della scuola, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi vigenti anteriormente alla data del 1° ottobre 1961, sono riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti, a parità di posizione giuridica e di anzianità di servizio, dall'articolo 1 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelievo della somma occorrente dai fondi del capitolo relativo ai provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.